



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Reggio Emilia, lì 31/01/2025

CIRCOLARE N. 9/2025

Approfondimento

Oggetto: Riduzione dei termini di accertamento in caso di incassi e pagamenti tracciabili

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott. Daniele Pecora

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott.ssa Martina Carobbi

Dott. Matteo Giovannini

Avv. Francesca Palladi

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, l'art. 3 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 e successive modifiche e integrazioni ha introdotto la riduzione di 2 anni dei termini per l'accertamento a favore dei soggetti che:

- utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici;
- effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per importi superiori ad Euro 500 ciascuno (**anche un solo incasso o pagamento effettuato con mezzi non tracciati inibisce la riduzione dei termini di accertamento**).

L'agevolazione si applica ai soggetti passivi IVA, imprenditori e titolari di reddito di lavoro autonomo.

La riduzione dei termini riguarda gli accertamenti IVA e imposte dirette che scadono entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti riguarda i soggetti passivi IVA che:

- 1) documentano le operazioni attive e passive con:
 - a) fattura elettronica;
 - b) memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri;
- 2) effettuano o ricevono pagamenti di importo superiore ad Euro 500 ciascuno in modo tracciato.

L'art. 3, primo comma del D.M. 4.8.2016 individua i seguenti mezzi di pagamento tracciabili:

- bonifico bancario o postale;
- carta di debito e di credito;
- assegno bancario, circolare e postale contenenti la clausola di non trasferibilità.

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it



L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 2.8.2022 n. 404 ha precisato che costituiscono mezzi di pagamento tracciabili anche le RI.BA e i MAW.

L’art. 4 del D.M. 4.8.2016 stabilisce che i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento nella relativa dichiarazione annuale dei redditi, barrando l’apposita casella presente nel quadro RS. Nella dichiarazione relativa al 2023 le caselle sono:

- RS 136 per la dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società di persone;
- RS 269 per la dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

L’omessa barratura della casella comporta la perdita di efficacia dell’agevolazione. Si ritiene, tuttavia, che l’omissione possa essere sanata mediante la presentazione una dichiarazione integrativa.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it